



REPUBBLICA ITALIANA

200/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Quirino Lorelli

Consigliere, relatore

Giuseppina Mignemi

Consigliere

Maria Rita Micci

Consigliere

Carola Corrado

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel ricorso per la correzione di errore materiale, iscritto al n.57976 del
registro di segreteria, proposto da:

xxx (C.F. xxx), nato a xxx il

2xxx e residente in xxx,

rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Matrone

- ricorrente

contro

1) I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e
difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

Antonietta Coretti (PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (posta elettronica certificata:

	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (posta	
	elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina Giannico (posta elettronica certificata:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo	
	(posta elettronica certificata:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale e	
	presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli	
	uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.	
	- resistente	
	2) Ministero dell'Interno , in persona del Ministro in carica, legale	
	rappresentante pro-tempore, non costituito	
	- resistente	
	3) Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) , in persona del	
	Ministro in carica, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e	
	difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato	
	- resistente	
	per la correzione	
	della sentenza n. 120/2023 del 21/2/2023 della Terza Sezione Centrale	
	d'Appello della Corte dei conti	
	VISTO il ricorso;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nell'udienza del 10 luglio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, dr.ssa L. Pellegrino, il relatore cons. Quirino Lorelli, l'avv.	
	l'avv. Stefano Isidori per delega dell'avv. Ippolito Matrone, la dott.ssa	
	Anna Maria Alimandi per il MEF e l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS.	
	2	

F A T T O

1. Con ricorso depositato il 20/3/2024 il sig. xxx, difeso dall'avv. I. Matrone, ha chiesto disporsi la correzione dell'errore contenuto nella sentenza n. 120/2023 del 21/2/2023 della Terza Sezione Centrale d'Appello di questa Corte dei conti e, per l'effetto, dichiarare tempestivo l'appello proposto avverso la sentenza n. 35/2020 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano.

Precisa il ricorrente come la sentenza sarebbe affetta da un evidente errore di calcolo nella parte in cui statuisce che :

“In specie, la sentenza appellata, non notificata, è stata depositata il 20 maggio 2020, ed il gravame è stato, erroneamente, notificato in data 21 dicembre 2020 alla Procura Generale e alla Procura della Regione Lazio della Corte dei conti ed alle controparti (INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno), unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 27 luglio 2022, quando il termine lungo risultava ampiamente scaduto ed il sig. xxx era decaduto dalla possibilità di impugnare”.

Diversamente, il Collegio – secondo il ricorrente - avrebbe dovuto rilevare la tempestività dell'appello proposto in quanto la sentenza impugnata risultava depositata il 20 maggio 2020 e, compreso il periodo di sospensione processuale (1 – 31 agosto di ogni anno), il termine ultimo utile per il deposito del ricorso in appello era appunto il 20 dicembre 2020, che trattandosi di un festivo (o prefestivo) era una domenica, ha fatto slittare al primo giorno feriale utile e quindi il giorno ultimo per il deposito dell'appello, *rectius* al 21 dicembre 2020.

2.Si è costituita nel giudizio, con comparsa depositata l'11/6/2024, l'INPS, con il patrocinio degli avv.ti Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico, Antonietta Coretti e Sergio Preden, chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge (anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiamato dall'art. 31 c.g.c.); in particolare parte resistente rileva come non venga contestato quanto accertato e dichiarato in fatto dalla Sezione e cioè che *«il gravame è stato, erroneamente, notificato alla Procura Generale e alla Procura della Regione Lazio della Corte dei Conti ... ed alle controparti (INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno), unitamente al decreto di fissazione udienza in data 27 luglio 2022, quando il termine lungo risultava ampiamente scaduto»*.

Stanti le suddette circostanze di fatto, che controparte neanche tenta di contestare, alcun errore di calcolo sarebbe stato commesso nella redazione della sentenza impugnata.

3. Si è altresì costituito nel giudizio il MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli e dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo l'inammissibilità dell'istanza di correzione e in quanto l'accoglimento comporterebbe una modifica della decisione non consentita con tale rimedio, mentre il Codice di Giustizia Contabile, dedicando alla correzione dell'errore materiale due articoli (112 e 113) indicherebbe i presupposti sostanziali

per la correzione dell'errore richiamando l'art. 287 c.p.c. che prevede debba sussistere un "*errore materiale o di calcolo*" in una "*sentenza*" o in una "*ordinanza non revocabile*" (art.112);laddove il procedimento di correzione è disciplinato dal successivo articolo (art.113).

Per tali motivi, chiedono la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto nel merito dell'istanza.

4. Il 28/6/2024 il ricorrente ha depositato una memoria di replica insistendo nelle proprie richieste, difese e deduzioni.

5.All'udienza del 10/7/2024, previa discussione delle parti, la causa è passata in decisione

DIRITTO

Il ricorso, per quanto di ragione, va dichiarato irricevibile e comunque inammissibile in accoglimento della relativa eccezione del MEF.

6. L'art.112 C.G.C. stabilisce che le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Il rimedio della correzione dell'errore materiale è consentito solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'errore materiale sia frutto di una "*inesattezza*" o "*mera svista*" rilevando una discrepanza tra la volontà del Giudicante chiaramente riconoscibile da chiunque, rilevabile dal contesto stesso dell'atto ovvero dal rapporto tra motivazione e dispositivo (Corte dei conti, Sez. III, 4 maggio 2016, n.172).

Diversamente, l'errore c.d. logico o giuridico – interpretativo, determinante la formazione di un convincimento o di una decisione

suppostamente contrastanti con l'esatta interpretazione della legge, non può costituire presupposto per l'attivazione del richiamato rimedio correttivo (cfr., per tutte, in termini, Cass., 6 febbraio 1984, n. 80; 15 giugno 1998, n. 5977).

Invero, il procedimento di correzione dell'errore materiale - frutto di un processo volto, in primo luogo, a distinguere tali errori da quelli rimediabili esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione (Corte Cost., sent. n. 335/2004) - è finalizzato a rimediare solo a vizi di natura meramente formale, essendo precluso nel caso di modifiche sostanziali della decisione (Corte dei conti, Sez. I, 9 maggio 2024, n.124).

Deve, infatti, considerarsi che il procedimento per la correzione degli errori materiali, costituendo mera determinazione di natura amministrativa, *“è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione”* (Corte Cass., sentenze n.16877/2020, n. 28571/2023).

Nel caso di specie il ricorrente, lungi dal richiedere una mera correzione, prospetta un ribaltamento della decisione a lui sfavorevole con la quale è stata dichiarata la intempestività del gravame che aveva proposto contro la sentenza della Sezione giurisdizionale di Bolzano, utilizzando del tutto impropriamente il rimedio della correzione di cui all'art.112 C.G.C. e tanto vale a rendere il ricorso irricevibile o, comunque, inammissibile.

7. Non si provvede sulle spese, poiché nel procedimento di correzione di errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa la liquidazione delle spese processuali (Corte di Cassazione, sentenza n. 26566/2023).

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 18/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18/07/2024